

**ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA  
DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO**

**REGOLAMENTO**

**PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI**

**APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
CON DELIBERA N. 13 DEL 04 FEBBRAIO 2008**

## **REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI**

### ART. 1

1. Il presente Regolamento disciplina i limiti, anche di spesa massima annua, i criteri e le modalità per l'affidamento da parte dell'ERAP degli incarichi professionali, compresi quelli di studio, ricerca e consulenza, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Il presente Regolamento non riguarda l'affidamento degli incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 3, comma 79, della citata legge n. 244/2007.

### ART. 2

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
  - a. incarico tecnico o legale: l'appalto pubblico di servizi, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici" (progettazione, direzione dei lavori, supporto al responsabile unico del procedimento, analisi geologiche, collaudi, formazione del personale, sicurezza sul posto di lavoro e nei cantieri mobili, rappresentanza legale processuale, assistenza notarile, ecc.);
  - b. incarico di studio: l'incarico consistente nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'Amministrazione, con consegna di una relazione scritta finale che indica il risultato dello studio e le soluzioni proposte;
  - c. incarico di consulenza: l'incarico consistente in una prestazione professionale finalizzata a fornire pareri, valutazioni ed espressioni di giudizio;
  - d. incarico di ricerca: l'incarico consistente nello svolgimento di un'attività di indagine ed analisi che presuppone la preventiva definizione del programma della ricerca da parte dell'Amministrazione.

### ART. 3

1. Gli incarichi sono affidati garantendo parità e pari opportunità tra uomini e donne.
2. Gli incarichi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), sono affidati secondo i criteri, le modalità ed i limiti stabiliti dal Codice dei contratti pubblici, nonché dai vigenti Regolamenti per l'esecuzione in economia.

### ART. 4

1. L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'ERAP, nonché ad obiettivi e progetti specifici e determinati.
2. Deve essere preventivamente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno.
3. La prestazione deve essere prevalentemente personale, di natura temporanea ed altamente qualificata.
4. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico devono essere preventivamente determinati la durata, il luogo, l'oggetto ed il compenso.

5. In caso di incarichi di studio, consulenza o ricerca, l'esigenza di soddisfare o il problema da risolvere devono avere carattere straordinario e richiedere competenze eccedenti quelle normali del personale.
6. La prestazione deve essere autonoma.

#### ART. 5

1. Gli incarichi di studio, consulenza e ricerca sono conferiti esclusivamente:
  - a. nei casi previsti da espressa disposizione di legge;
  - b. al di fuori di espressa disposizione di legge per:
    - i. l'esecuzione di piani, progetti o interventi straordinari interamente finanziati dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o dal Comune, a condizione che sia consentita la possibilità di utilizzare le relative somme anche per incarichi di natura occasionale;
    - ii. l'esecuzione di piani, progetti o interventi straordinari finanziati dall'Unione europea, con eventuale onere a carico dell'Ente non superiore al cinquanta per cento, a condizione che sia consentita la possibilità di utilizzare le relative somme anche per incarichi di natura occasionale.

#### ART. 6

1. L'ammontare della spesa non può superare:
  - a. per i fondi statali, regionali, provinciali o comunali il 35% dei rimborsi per spese tecniche e generali;
  - b. per i fondi comunitari il 50% dei rimborsi per spese tecniche e generali.
2. La spesa annua complessiva sostenibile per l'affidamento degli incarichi viene determinata nel bilancio preventivo di ogni esercizio.

#### ART. 7

1. Gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale su proposta del Dirigente dell'Ufficio o, in mancanza, del Responsabile del Procedimento.
2. La proposta di conferimento contiene l'indicazione dell'oggetto specifico della prestazione, delle modalità di esercizio, della durata e delle fasi di avanzamento, dell'ammontare del compenso e della copertura finanziaria.
3. La proposta contiene altresì la verifica della mancanza di strutture organizzative, o di professionalità interne, in grado di svolgere l'incarico, tenendo anche conto del carico di lavoro esistente e l'eventuale necessità di rispettare termini perentori.
4. Alla proposta sono allegati lo schema di determina per il conferimento dell'incarico e lo schema della convenzione da stipulare con l'incaricato.
5. La proposta è trasmessa all'U.I.P. Ragioneria per l'attestazione della copertura finanziaria e per l'impegno di spesa.

#### ART. 8

1. Il compenso dell'incarico è stabilito secondo i seguenti criteri:
  - a. in caso di importo inferiore ad €. 20.000,00 oltre IVA, il compenso è fissato in base ai minimi tariffari stabiliti per gli enti pubblici, ridotti del 20%; in mancanza di tariffe predeterminate a cui fare riferimento, il compenso

viene stimato dal Responsabile del Procedimento che ne attesta la congruità, in base ai valori minimi di mercato, ridotti del 20%;

- b. in caso di importo che superi i limiti vigenti per l'affidamento diretto, esso viene determinato mediante indagine di mercato o gara ufficiosa, nell'ambito del vigente Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, ovvero a norma del Codice dei contratti pubblici;
  - c. qualora la fattispecie non sia regolata dal Codice dei contratti, il Responsabile del Procedimento provvede a redigere una apposita relazione nella quale stima e motiva l'importo del compenso, anche in analogia ai valori praticati da altre pubbliche amministrazioni che operano nel settore specifico (CNR, Università, Regione, ecc...), operando una riduzione del 20%.
2. Il compenso deve essere in ogni caso proporzionato all'utilità conseguita dall'amministrazione e la sua congruità deve essere dimostrata con riferimento a parametri oggettivi.

#### ART. 9

1. Non può essere oggetto di incarico lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune ad altre pubbliche amministrazioni. In tal caso si applica l'articolo 15 della legge n. 241/1990, relativo agli accordi fra pubbliche amministrazioni.
2. L'accordo o la convenzione che regola lo svolgimento delle attività di interesse comune è sottoscritto dal dirigente competente, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 10

1. Gli incarichi non possono essere prorogati salvo casi eccezionali, adeguatamente motivati.
2. Gli incarichi non possono essere affidati:
  - a) a soggetti che siano in conflitto di interesse con l'amministrazione;
  - b) a parenti o affini entro il terzo grado di membri del Consiglio di Amministrazione, del Revisore Unico o del soggetto competente ad affidare l'incarico;
3. È fatto divieto all'amministrazione di conferire più incarichi allo stesso soggetto nel medesimo periodo, fatti salvi i casi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle tipologie e caratteristiche degli incarichi e all'importo complessivo, comunque non superabile, riferito agli stessi.
4. Gli incarichi di studio, consulenza e ricerca possono essere affidati per una durata massima di un anno, assicurando la rotazione degli stessi. Il provvedimento può tuttavia, motivatamente, disporre l'affidamento di un nuovo incarico allo stesso soggetto o la previsione di una durata superiore all'anno in ragione delle caratteristiche della prestazione richiesta.

#### ART. 11

1. Gli incarichi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) sono pubblicizzati secondo le modalità previste dal Codice dei contratti pubblici.

2. I restanti incarichi sono preceduti da avviso pubblicato all'Albo dell'Ente e nel sito web istituzionale; qualora l'importo superi €. 20.000,00, oltre IVA, si procede all'espletamento di una procedura comparativa pubblica.
3. I provvedimenti con cui vengono conferiti gli incarichi sono pubblicati integralmente sul sito dell'Ente, a cura del Responsabile del Procedimento; essi devono contenere l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.
4. Gli atti di conferimento degli incarichi di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c) e d) e superiori ad €. 5.000,00 sono trasmessi alla Corte dei Conti a cura del Responsabile del Procedimento.

#### ART. 12

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni normative statali e regionali.
2. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali ed imprese sociali, ai sensi dell'art. 52 del Codice dei contratti pubblici.
3. Il presente Regolamento costituisce parte integrante del vigente Regolamento di organizzazione dell'Ente.
4. Esso viene trasmesso alla Corte dei Conti entro 30 giorni dalla approvazione del Consiglio di Amministrazione, a cura del Direttore Generale.